Prat. C.49/10

Prat. C.49/10

Att. Avioner.

Sedin Bulk

Perpyes

Opiel ole hy Ventur

Provincia di Sassari

Settore Viabilità

ABRIANDA SPA Sede Centrale Prot. n. 24050		
del 2 1 MAR 2011		
PRES	D.G.	
D.A.	D.T.	
A.L.	ESE	
ROQ	APP	
JING	COM	
C.B.F.	LAB	
D.		

Sassari, 8 marzo 2011

Decreto di Concessione Permanente N° C. 08/11

IL DIRIGENTE

Visto:

Prot. n° U ()

- la richiesta Prot. 0043787, avanzata dalla Soc. ABBANOA S.p.A., con sede a Cagliari in Viale Diaz, 116
- <u>C.F. 02934390929</u>, tendente ad ottenere la concessione di sottosuolo stradale per posa trasversale, mediante spingitubo, di condotta idrica, lungo la S.P. n° 133 "STRADA SEDINI-MONTILONGU-S.P. 33".
- il D. Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 ed il relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495;
- il vigente regolamento provinciale per il rilascio di concessioni ed autorizzazioni concernenti le strade, approvato con delibera C.P. n° 20 del 30/03/99 e successiva modifica approvata con deliberazione C.P. n° 18 del 01/03/2000.
- il nulla osta del dipendente Servizio Strade;

Rilevato che nulla osta all'accoglimento della richiesta;

DECRETA

È conferita alla Soc. ABBANOA S.p.A., la concessione di sottosuolo stradale per posa di condotta idrica lungo la S.P. n° 133 "STRADA SEDINI-MONTILONGU-S.P. 33"+, sotto l'osservanza delle norme e condizioni particolari specificate negli elaborati grafici e nel disciplinare in calce.

- A norma dell'art. 27 del D. Lgs. 30 aprile 1992 nº 285, la concessione si intende accordata:
- a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- b) con l'obbligo di riparare tutti i danni derivati dai lavori e dalle opere permesse;
- c) con la facoltà della Provincia di Sassari di imporre nuove condizioni e di revocare la concessione se ricorrono gli estremi previsti dall'art. 33 del Regolamento Provinciale;
- d) con l'obbligo di curare la perfetta manutenzione delle opere eseguite;
- la presente concessione può essere revocata in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Provinciale, senza che il Concessionario possa pretendere diritti di sorta;
- il Concessionario è tenuto alla perfetta osservanza, in quanto applicabili, di tutte le norme riportate nella presente concessione e nell'allegato disciplinare.

===DISCIPLINARE===

Il Concessionario è sottoposto, a pena della decadenza della concessione e all'applicazione delle sanzioni amministrative e accessorie, previste dal Codice della Strada, ad osservare le seguenti condizioni:

ART. 1 (USO DELLA CONCESSIONE)

La concessione è personale e non può essere trasferita a terzi, nemmeno per successione a causa di morte.

La concessione è valida solo per la località, la durata, la superficie e l'attività autorizzata.

La validità del periodo di concessione è di anni 29 (ventinove), con decorrenza dalla data di emissione del decreto di concessione.

La concessione ha valore sia ai fini patrimoniali sia ai fini del D. Lgs. 285/92 e, fatti salvi i diritti di terzi, non sostituisce in alcun modo altre eventuali autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altri Enti.

Le opere formanti oggetto della presente concessione devono essere eseguite in perfetta conformità dei particolari risultanti dalla richiesta e dalla documentazione allegata alla domanda stessa, costituita dai disegni (planimetrie, sezioni, ecc.), salvo quanto possa risultare specificatamente modificato dalle prescrizioni introdotte negli elaborati o dal presente disciplinare. A tal fine la domanda con i suddetti allegati, forma parte integrante della concessione.

ART. 2 (RESPONSABILITA')

Il Concessionario tiene l'Amministrazione concedente sollevata da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria che, per dato o fatto della presente concessione, può pervenire da terzi, intendendosi che la presente concessione viene assentita salvo diritti di terzi.

Il Concessionario, non ha diritto ad avanzare richiesta di sorta per danni subiti in futuro dalle opere realizzate, qualora queste siano state eseguite in difformità delle prescrizioni impartite dall'Amministrazione Provinciale di Sassari.

ART. 3 (PRESCRIZIONI ESECUZIONE LAVORI)

I lavori devono essere eseguiti come da disegni di progetto allegati alla concessione, usando tutte le cautele dettate dalla pratica atte ad evitare danneggiamenti alla sede stradale e sue pertinenze.

PROFONDITA' MINIMA

La profondità minima di posa delle tubazioni, misurata dalla parte superiore della condotta, non deve essere inferiore a mt. 1.00 sotto il piano viabile e a mt. 0,80 sotto le pertinenze e/o cunette stradali misurati dal punto di maggiore depressione.

MATERIALI DI RISULTA

E' obbligatorio provvedere all'immediato trasporto, fuori dalla sede stradale e dalle sue pertinenze di tutte le materie di scavo o di demolizione risultanti esuberanti e comunque di rifiuto, nonché di tutti i materiali, attrezzi e mezzi d'opera non più occorrenti.

APPOSIZIONE SEGNALETICA LAVORI

I lavori sulla strada e i relativi cantieri, devono essere sempre dotati di sistemi di segnalamento temporanei mediante l'impiego di specifici segnali previsti dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. 16/12/92 n° 495. Tale segnalazione deve essere sempre mantenuta in efficienza tramite servizio di guardia.

ART. 4 (DISPOSIZIONI GENERALI DURANTE I LAVORI)

Qualunque cosa manomessa sia sul corpo stradale che sulla pertinenza deve essere ripristinata a perfetta regola d'arte, secondo le disposizioni particolari che potranno essere impartite all'atto esecutivo e sotto la sorveglianza del personale tecnico dell'Amm.ne Prov.le, dal Capo Cantoniere o Sorvegliante.

Durante l'esecuzione dei lavori è vietato interrompere o comunque ostacolare il transito lungo la strada provinciale, formare sul piano viabile depositi di materiali, attrezzi ecc. e ostacolare il libero deflusso delle acque sul piano viabile e sui fossi di scolo.

Il corpo stradale, piano viabile e pertinenze devono, subito dopo l'esecuzione dei lavori, essere ricostruiti secondo quelle precise modalità in cui si trovano all'atto della loro manomissione.

Se nonostante tutte le cautele e le buone norme adottate si dovessero, in prosieguo di tempo, verificare ugualmente degli avvallamenti e deformazioni, il Concessionario dovrà riparare il piano viabile, le banchine e le pertinenze stradali fino al perfetto assestamento.

Nell'esecuzione dei lavori il Concessionario deve avere la massima cura per non danneggiare la segnaletica esistente o le altre pertinenze quali muretti di recinzione.

Il Concessionario, è obbligato, sotto l'osservanza delle prescrizioni del presente disciplinare a provvedere a

propria cura e spese alla continua manutenzione in perfetta efficienza delle opere nel preciso stato in cui sono concesse e all'esecuzione di tutti quei lavori di riparazione, di variante di completamento e di perfezionamento occorrenti durante l'esercizio della concessione.

Nel caso di riparazioni che presentino carattere di somma urgenza, viene consentito il pronto intervento, con l'obbligo in ogni caso di darne preavviso al personale locale di sorveglianza dell'Amm.ne Prov.le ed avviso scritto entro le 24 ore alla Sede dell'Amministrazione.

In caso di inadempienza, anche parziale, l'Amministrazione Provinciale provvederà d'Ufficio ed a carico del Concessionario ad eseguire i lavori necessari per riparare i danni di cui sopra.

(VARIANTI IN OPERA)

Il Concessionario, non può apportare alcuna variante, sia pure di dettaglio all'impianto, se prima non avrà riportato il consenso dell'Amministrazione Provinciale. Per conto è riservata all'Amministrazione medesima la facoltà di richiedere quelle varianti di dettaglio o aggiunte all'impianto, che, senza alterare le caratteristiche essenziali delle opere, siano ritenute necessarie nell'interesse della proprietà stradale e del transito.

ART. 6 (INIZIO, ULTIMAZIONE E COLLAUDO LAVORI)

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è di 120 giorni continui, decorrenti dalla data di rilascio del decreto di

Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amm.ne, almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori, il nome dell'Impresa e, successivamente la data di ultimazione dei lavori. La mancata comunicazione sia di inizio lavori che del nominativo dell'esecutore delle opere concesse, sono causa di decadenza del decreto di concessione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, entro tre mesi dalla data di comunicazione ultimazione lavori, ad eseguire il collaudo delle opere stradali, anche, se ritenuto indispensabile, mediante esecuzione di assaggi. L'onere relativo agli assaggi sarà a carico esclusivo del Concessionario, al quale compete anche l'obbligo del loro immediato ripristino.

ART. 7 (GARANZIA RELATIVA AI LAVORI STRADALI)

A garanzia dell'esecuzione e relativi ripristini stradali, il Concessionario ha prestato deposito cauzionale. La cauzione non fruttifera interessi e resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 giorni, dalla data di verifica della regolare esecuzione e dell'inesistenza di danni.

Qualora il Concessionario non abbia ottemperato alle condizioni e norme stabilite e abbia cagionato danni alla strada e/o a terzi, la Provincia, salvo eventuale azione penale nei confronti del contravventore e ulteriore risarcimento del danno, eseguirà d'Ufficio le opere di ripristino della strada e delle sue pertinenze incamerando in tutto o in parte il deposito cauzionale.

ART. 8 (DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE)

Sono causa di decadenza della concessione:

- la mancata comunicazione della data di inizio lavori e il nominativo dell'esecutore delle opere;
- le reiterate violazioni di norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli o del Codice della Strada;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti e, comunque, con quanto prescritto nella concessione;
- la mancata occupazione del suolo, sottosuolo o soprassuolo avuto in concessione senza giustificato motivo nei novanta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto di concessione;
- in caso di nuova classificazione o declassificazione della strada.

Sono causa di revoca della concessione:

- sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela di sicurezza stradale;
- il mancato pagamento del canone di occupazione entro 60 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in mora;
- la mancata comunicazione della variazione dei dati relativi alla residenza e/o sede legale entro 60 giorni dal momento in cui tale evento si verificato.

La revoca della concessione per motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone versato anticipatamente senza interessi, proporzionalmente al tempo intercorrente tra il giorno di effettiva riconsegna dello spazio occupato e l'ultimo giorno al quale il pagamento si riferiva.

La revoca della concessione per colpa del Concessionario fa sorgere il diritto della Provincia di Sassari di

trattenere il canone pagato in anticipo, a titolo di penale.

ART. 9 (RINUNCIA DELLA CONCESSIONE)

Il Concessionario può rinunciare in qualsiasi momento alla concessione, mediante comunicazione alla provincia per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

La rinuncia non ha effetto se il Concessionario non restituisce l'atto di concessione e non provvede alla riduzione delle cose al primitivo stato, previa autorizzazione, qualora ciò comporti la necessità di operare sulla strada o sue pertinenze.

Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, il rimborso del canone è limitato al solo periodo di mancata occupazione.

Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone versato e del deposito cauzionale.

ART. 10 (RINNOVO DELLA CONCESSIONE)

Coloro che hanno ottenuto la concessione possono richiedere il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta. La domanda di rinnovo deve essere prodotta almeno 20 giorni prima della scadenza.

ART. 11 (VARIAZIONE DATI)

Le variazioni di residenza e domicilio, devono essere obbligatoriamente comunicate alla Provincia con lettera raccomandata, dal momento in cui si è verificato l'evento.

In caso di decesso del Concessionario o di vendita della proprietà cui la concessione fa riferimento, l'erede o il Concessionario è tenuto a darne comunicazione, entro tre mesi, mediante raccomandata, restituendo il decreto di concessione originale.

L'erede o il nuovo proprietario, qualora intenda avvalersi della concessione è tenuto a richiedere voltura della stessa.

ART. 12 (CONSERVAZIONE ED ESIBIZIONE DEL DECRETO DI CONCESSIONE)

Il Concessionario è tenuto a custodire il decreto di concessione e ad esibirlo ad ogni richiesta.

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione il titolare è tenuto a farne immediata denuncia alle Autorità di Pubblica Sicurezza e ad informarne l'Amministrazione Provinciale di Sassari, documentando l'avvenuta denuncia per il rilascio del duplicato.

La presente autorizzazione, deve essere sempre tenuta in cantiere ed essere esibita, a richiesta, al personale dell'Amministrazione concedente e al personale previsto dall'art. 12 del Codice della Strada.

La mancata presentazione del provvedimento comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 27 - comma 11 del Codice della Strada e la sospensione dei lavori.

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	Posa condotta idrica
CANONE ANNUALE	ESENTE
SCADENZA CONCESSIONE	07/03/2040

Copia del decreto viene inviato:

- al Concessionario;
- al Settore Ragioneria
- al Settore Patrimonio
- alla Soc. Equitalia S.p.A.



IL DIRIGENTE Dr. Ing. Giuseppe Mela

